

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore
LXIII - Febbraio 2023, n. 02

Domenico Carcano
Mario D'Andria

02

20
23

| **estratto**

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
COMPITI E RESPONSABILITÀ PENALI
DEI SOGGETTI COINVOLTI

di Marco Grotto - Valentina Franchin

91 L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: COMPITI E RESPONSABILITÀ PENALI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Thought on the criminal liability of people involved in the school-work combine

Dopo aver analizzato la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro ed i compiti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei soggetti coinvolti, l'Autore riflette sugli eventuali profili di responsabilità penale per l'ipotesi in cui lo studente ri-manga vittima di infortunio. In particolare, l'indagine è condotta distinguendo tra i soggetti che appartengono all'istituzione scolastica (dirigente e "tutor interno") e quelli che invece fanno parte dell'ente ospitante (datore di lavoro e "tutor esterno").

First of all, the Autor identifies the discipline concerning the school-work combine, taking in particular regard field of health and safety of the young subjects involved. Than the Author highlights the profiles concerning the criminal liability of the people involved (teachers and employer).

di **Marco Grotto**

Avvocato

con la collaborazione

di **Valentina Franchin**

Avvocato

Sommario 1. Premessa. — 2. Inquadramento generale dei "PCTO". — 3. I compiti del dirigente scolastico e del "tutor interno". — 4. I compiti dell'ente ospitante e del "tutor aziendale (o esterno)". — 5. L'eventuale responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel "PCTO". — 6. Conclusioni *de iure condendo*.

1. PREMESSA

Per la frequenza con la quale si verificano, gli infortuni sul lavoro rivestono oggi, purtroppo, un grandissimo rilievo mediatico. Da gennaio ad agosto 2022 gli infortuni occorsi in ambito lavorativo sono stati 484.561, 2.019 al giorno mentre quelli mortali sono stati 677, con una media di 3 vittime al giorno ⁽¹⁾.

Tra queste vittime vi sono anche giovani studenti impiegati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, i cosiddetti "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (o "PCTO").

Il 21 gennaio 2022 in provincia di Udine ha perso la vita uno studente diciottenne, colpito da una putrella durante dei lavori di carpenteria metallica. Il 14 febbraio 2022 in provincia di Fermo ha perso la vita uno studente sedicenne in seguito ad un infortunio *in itinere* verificatosi finché egli si trovava a bordo del furgone dell'impresa presso la quale stava svolgendo l'attività

⁽¹⁾ INAIL, Comunicato stampa del 30 settembre 2022.

di "PCTO". Il 16 settembre 2022 in provincia di Venezia ha perso la vita uno studente di diciotto anni, schiacciato da una grossa lastra metallica.

Il presente contributo intende analizzare la disciplina alla base dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, soffermandosi in particolare sui compiti dei vari soggetti coinvolti e sulle loro eventuali responsabilità penali ⁽²⁾.

2. INQUADRAMENTO GENERALE DEI "PCTO"

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, denominati oggi "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" ⁽³⁾ (in breve "PCTO") sono un modello didattico introdotto per la prima volta in Italia dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003. Lo scopo è quello di consentire ai giovani di svolgere un'esperienza lavorativa già durante gli studi, al fine di far loro acquisire conoscenze spendibili nel mercato professionale e di favorire il loro orientamento ⁽⁴⁾.

Con la legge n. 107 del 13 luglio 2015, la c.d. "Legge sulla Buona Scuola", la partecipazione a tali percorsi, dapprima prevista come facoltativa, è divenuta obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado e costituisce oggi parte integrante del Piano di Offerta Formativa ⁽⁵⁾.

È importante precisare sin da subito che i "PCTO" non danno vita a rapporti individuali di lavoro ed i giovani impiegati in tali attività conservano lo *status* di studenti ⁽⁶⁾. Tali percorsi trovano la loro disciplina generale di riferimento nel d.lg. 15 aprile 2005, n. 77; nel Manuale INAIL-MIUR del 2013, intitolato "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola"; nella Guida Operativa MIUR dell'8 ottobre 2015; nella "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro", adottata con Decreto Ministeriale del 3 novembre 2017, n. 195, e nelle Linee Guida MIUR, adottate con Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019, n. 774. In particolare, il d.lg. n. 77 del 15 aprile 2005 e la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" prescrivono che i "PCTO" siano «progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa» attraverso la stipula di specifiche "convenzioni" con gli enti disponibili ad accogliere gli studenti ⁽⁷⁾.

Gli enti presso cui svolgere tali attività possono essere imprese e relative associazioni di rappresentanza; Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore; ordini professionali; musei ed istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; enti che svolgono attività inerenti al patrimonio ambientale ed, infine, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ⁽⁸⁾.

Per facilitare il dirigente scolastico nell'individuazione dei soggetti disponibili ad ospitare gli studenti in "PCTO" è stato anche istituito un registro presso le Camere di Commercio,

⁽²⁾ Stante la prospettiva estremamente circoscritta del tema di indagine, i richiami bibliografici saranno limitati allo stretto indispensabile.

⁽³⁾ Denominazione assunta con la l. 30 dicembre 2018 n. 145, la c.d. "Legge di Bilancio 2019".

⁽⁴⁾ Cfr. art. 4 comma 1 della l. 28 marzo 2003 n. 53 ed art. 1 comma 1 del d.lg. 15 aprile 2005 n. 77.

⁽⁵⁾ Così all'art. 1 comma 33 della l. 13 luglio 2015 n. 107, in cui si afferma che i percorsi di alternanza scuola-lavoro «sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio».

⁽⁶⁾ Si veda l'art. 4, comma 1, lett. a) della l. 28 marzo 2003 n. 53.

⁽⁷⁾ Cfr. art. 1, comma 2, del d.lg. 15 aprile 2005 n. 77 nonché art. 3, comma 2, del d.m. 3 novembre 2017, n. 195, la c.d. "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro".

⁽⁸⁾ Così sempre gli artt. 1 comma 2 del d.lg. 15 aprile 2005 n. 77 e 3, comma 2, del d.m. 3 novembre 2017, n. 195 cit..

Industria, Artigianato ed Agricoltura, chiamato “Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro”, dove gli enti hanno facoltà di iscriversi, ferma restando però la possibilità per la scuola di selezionare anche enti non inseriti in tale registro ⁽⁹⁾.

È poi attraverso la stipula di “convenzioni” che l’istituzione scolastica e la struttura ospitante regolano i rispettivi rapporti (anche, eventualmente, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dell’allievo ⁽¹⁰⁾).

Quanto infine al versante securitario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 gli studenti in “PCTO” sono parificati ai lavoratori, con la conseguente estensione in loro favore delle tutele previste per i lavoratori ⁽¹¹⁾.

3. I COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL “TUTOR INTERNO”

Nell’ambito dei percorsi di “PCTO” la prima figura chiamata a tutelare la salute e la sicurezza degli studenti è l’istituzione scolastica, nella persona del dirigente scolastico, che «dovrà valutare i rischi connessi all’organizzazione degli “stage” o dell’alternanza scuola-lavoro, e assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo attraverso la selezione di aziende “sicure” e sul versante soggettivo tramite l’informazione degli allievi» ⁽¹²⁾.

Quattro sono i compiti che il dirigente scolastico è chiamato a svolgere: 1) individuare la struttura ospitante ⁽¹³⁾; 2) formare preventivamente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli studenti che intraprendono i “PCTO” ⁽¹⁴⁾; 3) stipulare un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ⁽¹⁵⁾; 4) nominare un *tutor* interno (c.d. scolastico) che segua lo studente durante tutto il percorso ⁽¹⁶⁾.

Quanto all’individuazione della struttura ospitante, il dirigente scolastico è tenuto a verifi-

⁽⁹⁾ Cfr. art. 1, comma 41, della l. 13 luglio 2015 n. 107 nonché p. 16, MIUR, *Guida Operativa per la Scuola*, nota prot. 9750, 8 ottobre 2015.

⁽¹⁰⁾ Si veda art. 3, commi 1 e 4, del d.lg. 15 aprile 2005 n. 77.

⁽¹¹⁾ Così all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 ed all’art. 5 comma 4 del d.m. 3 novembre 2017, n. 195 cit.

⁽¹²⁾ In questi termini il *Manuale INAIL-MIUR, Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, edizione 2013, p. 230. Si vedano anche MIUR, *Linee Guida*, adottate con d.m. 4 settembre 2019 n. 774, p. 32.

⁽¹³⁾ Così a pag. 32, MIUR, *Linee Guida*, cit. Sul punto vi sono poi delle “fonti locali”. Per esempio, a mezzo della nota n. 14895 del 19 novembre 2015, *Approfondimenti relativi al cap. 11 – Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti*, l’USR Veneto ha precisato che la Scuola è tenuta a valutare gli elementi organizzativi alla base dell’attività di alternanza scuola-lavoro come «gli spostamenti previsti per raggiungere la sede dell’azienda da parte dello studente, la numerosità degli studenti ospitati negli stessi spazi aziendali (...), la prefigurazione di eventuali necessità di addestramento (a carico dell’azienda) all’uso delle macchine, attrezzature o sostanze che lo studente dovesse utilizzare, i contenuti e le modalità dell’informazione sulla sicurezza (ex art. 36 del d.lg. n. 81/2008) che l’azienda deve obbligatoriamente dare agli studenti ospitati, gli elementi salienti dell’organizzazione della sicurezza propria dell’azienda stessa (presenza del Responsabile SPP e di eventuali Addetti, presenza di personale addetto alle emergenze, ecc.), l’individuazione e il ruolo ricoperto dal “tutor” esterno (aziendale) nonché ogni altra informazione, facilmente rintracciabile dalla scuola spontaneamente fornita dall’azienda, riferibile alle condizioni organizzative all’interno delle quali si svolge l’attività di ASL».

⁽¹⁴⁾ Si vedano l’art. 5 del d.m. 3 novembre 2017, n. 195 cit. nonché l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

⁽¹⁵⁾ Così l’art. 5 comma 6 del d.m. 3 novembre 2017, n. 195 cit.

⁽¹⁶⁾ Al riguardo si veda l’art. 5 del d.lg. 15 aprile 2005 n. 77 nonché l’art. 4 comma 6 del d.m. 3 novembre 2017, n. 195 cit.

care che essa «offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative»⁽¹⁷⁾. Ciò non solo in via preliminare, prima della stipula della “convenzione”, ma anche durante tutto il percorso di “PTCO”, essendo previsto che la scuola possa risolvere la convenzione quando «le strutture ospitanti non siano in grado di assicurare uno “standard” di qualità adeguato o condizioni di sicurezza anche ambientali»⁽¹⁸⁾.

La sicurezza deve essere considerata da parte della Scuola come un «requisito imprescindibile», tanto che anche il personale scolastico deve acquisire dall’azienda le «informazioni e rassicurazioni» eventualmente necessarie⁽¹⁹⁾.

Al riguardo le Linee Guida MIUR prescrivono all’Istituzione scolastica di verificare «l’esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (come, ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) ed eventualmente acquisire dagli organismi presenti sul territorio (Camere di Commercio, Associazioni di imprese, Collegi e Ordini Professionali) evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all’attività del soggetto ospitante»⁽²⁰⁾.

Si precisa però che – come del resto emerge chiaramente dalle disposizioni poc’anzi menzionate – l’accertamento cui è tenuta la scuola, circa la sussistenza o meno di tali requisiti da parte della struttura ospitante, ha natura essenzialmente formale. Per contro, l’istituzione scolastica non ha il dovere di svolgere accertamenti sostanziali, anche perché essi, nella sostanza, si tradurrebbero in un sindacato di merito sulle valutazioni in punto di sicurezza operate dalle singole strutture ospitanti.

In particolare, la scuola non ha il diritto di ottenere dall’ente ospitante il Documento di Valutazione dei Rischi. Tale documento, infatti, è obbligatorio per legge, ma si ritiene che non esista un diritto alla sua consultazione (nemmeno per gli intranei): esso può essere visionato dall’RSL (nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e di tutela del segreto industriale⁽²¹⁾), mentre analoga facoltà non è riconosciuta al singolo lavoratore⁽²²⁾. In altre parole, non è previsto che l’ente ospitante invii alla scuola il proprio DVR e l’istituzione formativa che formulasse una richiesta in tal senso potrebbe vedersi opporre un legittimo diniego da parte dell’ente ospitante.

Ad ulteriore riprova del fatto che la scuola è tenuta a compiere una verifica prettamente formale circa la sussistenza dei requisiti in capo alla struttura ospitante per lo svolgimento dei “PTCO”, si segnala anche l’orientamento espresso per esempio dall’Ufficio Scolastico Regio-

⁽¹⁷⁾ Cfr. p. 18 del d.m. 4 settembre 2019 n. 774, cit.

⁽¹⁸⁾ Così p. 18 del d.m. 4 settembre 2019 n. 774, cit.

⁽¹⁹⁾ Si veda p. 231 del *Manuale INAIL-MIUR* cit., che riporta anche un modello di questionario che la scuola deve sottoporre alla struttura ospitante al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

⁽²⁰⁾ Cfr. p. 18 del MIUR, *Linee Guida*, cit.

⁽²¹⁾ L’art. 50 comma 6 del d.lg. del 9 aprile 2008, n. 81 prevede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 26, comma 3 del TUSL, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

⁽²²⁾ Sul punto si sono espressi, ad esempio, il TAR Marche-Ancona, 7 settembre 2016, n. 506 (secondo cui «le limitazioni all’accesso innanzi richiamate rinviengono la loro “ratio” nell’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni») ed il TAR Abruzzo-L’Aquila, 12 luglio 2012, n. 467.

nale Veneto. Tale organo, con nota n. 14895 del 19 novembre 2015, ha affermato che «in nessun modo e a nessun titolo la scuola può effettuare una verifica puntuale delle condizioni di lavoro all'interno dell'azienda ospitante, nei suoi ambienti, sugli impianti, sulle macchine o sulle attrezzature di lavoro»⁽²³⁾. Con successiva nota del dicembre 2016 ha poi precisato che «è il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, a dichiarare la presenza dei requisiti richiesti» e che «di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde»⁽²⁴⁾. Da ultimo, con nota del n. 4560 del 19 marzo 2018, l'Ufficio ha ribadito che «a nessun titolo l'Istituto scolastico può entrare nel merito della valutazione dei rischi effettuata dall'azienda ospitante, facendo fede quanto da questa dichiarato e sottoscritto in sede di stipula della convenzione»⁽²⁵⁾.

Circa la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la scuola deve somministrare agli studenti in "PCTO", la regola generale è che essa deve essere preventiva e generale e che spetta alla struttura ospitante provvedere ad una formazione specifica nel momento in cui lo studente fa ingresso nella struttura⁽²⁶⁾.

Tuttavia, in fase di stipula delle "convenzioni", le parti hanno la possibilità di regolare in

⁽²³⁾ USR Veneto, *Approfondimenti relativi al cap. 11 - Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti*, 19 novembre 2015, n. 14895.

⁽²⁴⁾ Cfr. p. 4, USR Veneto, *Alternanza scuola lavoro: disciplina dei periodi di apprendimento in contesto lavorativo*, dicembre 2016.

⁽²⁵⁾ Così USR Veneto, 19 marzo 2018 n. 4560. Un'opinione difforme è stata espressa dal SiRveSS (Sistema di Riferimento per la Salute e la Sicurezza nelle Scuole) a mezzo delle recenti *Linee di indirizzo a supporto degli Istituti scolastici e dei soggetti ospitanti per l'inserimento degli studenti nei PTCO* (diffuse con comunicazione dell'USR Veneto del 12.1.2023). In tale documento si prevede che «prima dell'avvio dello studente in PTCO, l'Istituto scolastico deve aver acquisito dal soggetto ospitante tutte le informazioni relative ai rischi presenti nelle attività che quest'ultimo intende assegnare allo studente ed alle misure di prevenzione collettive... e individuali adottate e da adottare» (p. 2 del documento). Ci pare che tale "suggerimento" sia privo di base normativa, sicché nel prosieguo non si terrà conto di tale opinione. Esso rischia poi di generare altri "sotto-problemi" di non agevole soluzione. Ad esempio non è chiaro cosa succeda qualora il datore di lavoro ospitante ritenga di non consegnare il proprio DVR all'Istituto scolastico (così come è suo diritto fare, v. *infra*): in tal caso la scuola dovrà astenersi dal sottoscrivere la convenzione per i programmi di PTCO oppure potrà procedere lo stesso? Inoltre l'unico modo con cui l'Istituto può accertarsi del fatto che il DVR aziendale sia aderente alla realtà produttiva è tramite un sopralluogo (ad opera del tutor interno e dell'RSPP scolastico): adempimento che, invece, è previsto come facoltativo (cfr. p. 6 del documento). C'è ancora da chiedersi cosa accada nel caso in cui il corpo docente della scuola (anche se coadiuvato dal proprio RSPP) non disponga delle competenze tecniche necessarie per vagliare il contenuto del DVR dell'ente ospitante (ipotesi - riteniamo - non difficile a verificarsi, soprattutto con riferimento alla realtà produttive di grandi o anche medie dimensioni): il tal caso l'Istituto potrà accontentarsi di aver preso atto dell'esistenza del documento valutativo oppure, anche in questo caso, non essendo in grado di apprezzarlo nel merito, dovrà astenersi dall'attivare il percorso di alternanza scuola-lavoro (come sembra sottendere la nota del 2013)? Infine, per adempiere alle verifiche che vengono caldegiate, ogni Istituto scolastico dovrebbe disporre di risorse umane a dir poco significative, considerata per un verso la necessità di studiare un numero pressoché infinito di documenti valutativi, procedure o istruzioni aziendali interne; di prendere visione di moltissime, diverse situazioni lavorative; di fare un sopralluogo per ogni azienda; di esaminare attrezzature e impianti assai diversi tra di loro..., e tenuto conto, per l'altro, della necessità di avviare al percorso di PTCO un gran numero di studenti frequentanti le ultime classi dell'istruzione superiore, così come previsto dalla normativa vigente.

⁽²⁶⁾ La tipologia della formazione specifica varia in funzione del rischio a cui è esposta l'attività della struttura ospitante. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede una formazione specifica di 4 ore per i settori a rischio basso; di 8 ore per i settori a rischio medio e di 12 ore per quelli a rischio alto. Anche su questo punto la posizione del SiRveSS appare in controtendenza: in essa si prevede, infatti, che «prima dell'avvio degli studenti in PTCO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica», salva la facoltà per l'ente ospitante, dopo aver ricevuto «gli attesati» (e non anche una descrizione delle tematiche trattate durante le occasioni formative - *sic!*), di colmare *motu proprio* un «eventuale ulteriore bisogno formativo» (p. 2 del documento; cfr. anche p. 5). Anche in questo caso la recente presa di posizione dell'USR Veneto, anziché fare chiarezza, genera confusione. Da un lato, infatti, rimane oscuro come l'Istituto scolastico, che inevitabilmente non può conoscere le specificità delle attività lavorative aziendali, possa programmare una "formazione specifica" adeguata ai singoli casi di

modo differente l'aspetto della formazione ⁽²⁷⁾. Ciò ammesso che la scuola abbia le competenze e l'interesse per sostituirsi all'ente ospitante nell'erogazione di una formazione specifica che, in quanto tale, non può prescindere da un'esatta conoscenza dei luoghi in cui lo studente andrà ad operare e delle mansioni che egli andrà a svolgere.

Come detto, l'Istituzione scolastica è poi tenuta a stipulare, in favore degli studenti impegnati in "PCTO", un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Ciò a norma dell'art. 5, comma 6 della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro".

Infine, la scuola è tenuta a nominare un tutor interno, da scegliere «tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili» ⁽²⁸⁾.

Tale soggetto avrà il compito di elaborare il percorso formativo insieme al *tutor* esterno; di prestare assistenza e guidare lo studente nei "PCTO", verificandone il corretto svolgimento; di gestire le relazioni con il *tutor* aziendale; di monitorare l'attività dello studente e affrontare le eventuali criticità; di valutare, comunicare e valorizzare i risultati raggiunti dallo studente in "PCTO"; di informare gli organi scolastici preposti e di aggiornare il Consiglio di Classe; di assistere il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziandone il potenziale formativo e le difficoltà incontrate ⁽²⁹⁾.

Specularmente a quanto evidenziato con riferimento ai compiti del dirigente scolastico, anche i compiti affidati al "docente-tutor interno" appaiono sostanzialmente privi di incisività rispetto alla realtà della struttura che ospita lo studente in "PCTO". È evidente, infatti, che il *tutor* interno ha un compito di coordinamento formativo e di raccordo tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, ma non ha il diritto (e, conseguentemente, nemmeno il dovere) di esaminare il Documento di Valutazione dei Rischi o di effettuare dei sopralluoghi in azienda.

4. I COMPITI DELL'ENTE OSPITANTE E DEL "TUTOR AZIENDALE (O ESTERNO)"

Certamente più rilevante, dal punto di vista della sicurezza, è il ruolo svolto dall'ente ospitante. Come visto, infatti, ai sensi del d.lg. n. 81 del 9 aprile 2008, gli studenti in "PCTO" sono equiparati ai lavoratori. Ne segue che – come esplicitato anche dal Manuale INAIL-MIUR – tale ente dovrà: redigere una valutazione dei rischi specificamente riferita all'esperienza di *stage*; informare l'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto; fornire all'allievo un'integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall'art. 37 del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81; mettere a disposizione dell'allievo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), qualora previsti per la mansione cui egli sarà assegnato; garantire la sorveglianza

specie. Dall'altro non è giuridicamente sostenibile che l'ente ospitante possa "accontentarsi" della formazione "fatta a scuola" e possa quindi legittimamente adibire lo studente ad una mansione lavorativa senza avergli prima somministrato un'informazione, una formazione ed un addestramento adeguati alle sue condizioni soggettive ed alle attività che lui andrà direttamente a svolgere.

⁽²⁷⁾ Si vedano l'art. 5 del d.m. 3 novembre 2017, n. 195 cit. nonché l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

⁽²⁸⁾ L'art. 5 comma 2 del d.lg. 15 aprile 2005, n. 77. La nota del SIRVeSS aggiunge tra i compiti del "tutor interno" anche quello di provvedere alla «informazione/formazione dello/degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne» (p. 5).

⁽²⁹⁾ Cfr. p. 33 e 34 della *Guida Operativa per la Scuola* cit.; p. 233 del *Manuale INAIL-MIUR* cit.; p. 21 MIUR, *Linee Guida* cit.

sanitaria, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali lo studente sarà adibito; garantire la disponibilità di un *tutor* c.d. esterno con competenze anche in materia di sicurezza; garantire la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare alla presenza del *tutor* dell'istituto scolastico e del Responsabile del SPP aziendale ⁽³⁰⁾.

Quanto al "*tutor* esterno" (aziendale), egli dovrà assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e la scuola; collaborare con il *tutor* interno nella progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di "PCTO"; favorire l'inserimento dello studente nella struttura, affiancandolo e assistendolo secondo le specifiche necessità; garantire l'informazione e la formazione dello studente sui rischi specifici aziendali; pianificare e organizzare l'attività dello studente in base al progetto formativo; coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; fornire alla scuola gli elementi per monitorare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo ⁽³¹⁾.

Quel che più conta, però, è che l'ente ospitante avrà un generale dovere di vigilanza sullo studente, tant'è che il "*tutor* c.d. esterno", designato dall'azienda, assumerà la qualifica di suo "*preposto*" ⁽³²⁾, con tutti gli obblighi e le responsabilità che la Legge riconnette a tale qualifica.

5. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ PENALE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL "PCTO"

Delineati i compiti dei soggetti coinvolti nei "PCTO" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimane ora da esaminare l'eventuale loro responsabilità penale nel caso in cui, durante tale esperienza di alternanza scuola-lavoro, lo studente rimanga malauguratamente vittima di un infortunio.

Il ragionamento è più semplice con riguardo alle figure che appartengono alla struttura ospitante. Il fatto che lo studente abbia lo stesso *status* giuridico del lavoratore fa sì che non possa revocarsi in dubbio che sia il "datore di lavoro" di tale ente sia il "*tutor* esterno (aziendale)-preposto" sono garanti dell'incolumità e della vita dello "studente-lavoratore".

Il datore di lavoro sarà perciò tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal d.lg. n. 81 del 9 aprile 2008 ⁽³³⁾, quali, ad esempio, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con l'individuazione analitica di quelli specifici derivanti dall'esperienza di alternanza scuola-lavoro; la verifica, dal punto di vista della sicurezza, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; la formazione del *tutor* aziendale e dello studente; la dotazione di DPI e la sorveglianza sul loro effettivo utilizzo.

Analogamente il *tutor* esterno, nominato dalla struttura ospitante, nella propria veste di "preposto", sarà tenuto, esemplificativamente, a verificare che lo studente sia addetto a mansioni coerenti con la formazione scolastica ricevuta; a vigilare affinché egli osservi le disposizioni in materia di sicurezza; a segnalare al datore di lavoro situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza; ovvero a fare tutto quanto è analiticamente prescritto dall'art. 19 del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro ed il preposto saranno quindi tenuti, in generale, a rispettare i precetti comportamentali della normativa antinfortunistica e, quali portatori di una posizione di ga-

⁽³⁰⁾ Si vedano p. 232-233 del *Manuale INAIL-MIUR* cit.

⁽³¹⁾ Così la *Guida Operativa per la Scuola* cit.

⁽³²⁾ Cfr., per esempio, USR Veneto, *Approfondimenti relativi al cap. 11 – Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti*, 19 novembre 2015, n. 14895.

⁽³³⁾ Si veda al riguardo la recente sentenza della Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7093, in *C.E.D. Cass.*, 2022.

ranzia, potranno eventualmente rispondere ai sensi degli artt. 589 (omicidio colposo) o 590 c.p. (lesioni personali colpose) per l'ipotesi in cui si verificano eventi infausti. Ciò in base agli stessi canoni ascrittivi che abitualmente governano la responsabilità datoriale e la responsabilità del preposto per gli infortuni occorsi ai lavoratori.

Per quanto riguarda, invece, il dirigente scolastico ed il *tutor* interno, riteniamo che la situazione sia diversa.

Da un lato, come visto al § 3, costoro sono destinatari di obblighi almeno in parte formali e non hanno un'effettiva capacità di "entrare in azienda" e di incidere sul governo del rischio connesso all'attività lavorativa che lo studente in "PCTO" sarà chiamato a svolgere.

Dall'altro, la giurisprudenza più recente ha messo bene in luce come il presupposto fondante la responsabilità omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. consista proprio nella possibilità di gestire un rischio che, se mal governato, può trasformarsi in un evento lesivo. Secondo un fraseggio diventato ormai comune, "garante è colui che gestisce il rischio"⁽³⁴⁾, il che significa che la titolarità della posizione di garanzia va individuata solo in capo a chi abbia il potere fattuale e giuridico per governare le situazioni che espongono a pericolo i beni giuridici tutelati dall'ordinamento. Detto diversamente, l'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo (art. 40, comma 2, c.p.) si indirizza esclusivamente a coloro che, *de facto* e *de iure*, possono fare in modo che quell'evento non si verifichi. Solo chi ha il potere di impedire l'evento può essere chiamato a rispondere penalmente per non aver impedito il suo verificarsi.

Nel tentativo di applicare tali principi nell'ambito della responsabilità del dirigente scolastico e del *tutor* interno, riteniamo che sia conveniente distinguere tra la "fase di preparazione" del "PTCO" (in cui l'istituto scolastico seleziona l'ente presso cui inviare lo studente; sottoscrive la convenzione; individua il *tutor* interno ed elabora il progetto formativo) e la "fase di attuazione" del percorso di alternanza scuola/lavoro (che inizia quando lo studente "varca la soglia" dell'ente ospitante, divenendo così esposto ai rischi connessi all'attività produttiva).

Con riguardo alla "fase di preparazione", ci si può chiedere se sia configurabile una responsabilità del dirigente scolastico e del *tutor* interno a titolo di *culpa in eligendo* (ovvero per aver scelto una struttura ospitante inadatta ad accogliere lo studente perché non sufficientemente strutturata dal punto di vista della sicurezza) oppure per aver somministrato una formazione generale insufficiente. Questi due compiti, infatti, sono di specifica competenza dell'istituzione scolastica, sicché è necessario verificare se il loro mancato assolvimento possa essere messo in connessione con l'eventuale evento infortunistico.

Quanto al primo profilo, non ci consta che la normativa in materia di "PTCO" preveda obblighi espressi in ordine alla valutazione dell'"idoneità" dell'azienda (così come previsto, ad esempio, dall'art. 26, comma 1, lett. a) in materia di appalto intraziendale e dall'art. 90, comma 9, lett. a) del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di lavori edili). Tuttavia non è troppo complesso elaborare una regola cautelare di colpa generica in virtù della quale poter affermare che tale verifica è non solo opportuna ma anche doverosa.

⁽³⁴⁾ Tale formulazione si ritrova in Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, in proc. Thyssen Krupp. Più di recente, tra le molte Sez. IV, 25 maggio 2022 n. 21869; Sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 19558. In dottrina R. BLAIOTTA, *Garanzia e colpa nei gruppi societari*, in *Sist. pen.*, 2022, 1 ss. mette in evidenza come la nozione di "posizione di garanzia" abbia oggi un significato diverso ed aggiuntivo rispetto a quello desunto dall'art. 40 cpv c.p., tendente cioè a definire la relazione tra lo svolgimento di una determinata attività e la responsabilità connessa alla gestione del rischio pertinente.

In astratto si potrebbe quindi postulare una responsabilità dell'istituzione scolastica nelle ipotesi in cui lo studente sia inviato presso un ente ospitante inadatto ad accoglierlo.

Tuttavia ci sembra che, prima di giungere ad un'affermazione di responsabilità del dirigente scolastico incorso in tale mancanza, occorra superare due ostacoli.

Il primo ostacolo consiste nel fatto che tra la violazione della regola cautelare che si ipotizza violata e l'evento deve sussistere un "nesso di rischio", tale per cui – si afferma comunemente⁽³⁵⁾ – l'evento concretamente verificatosi deve rappresentare la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava ad evitare. Il che equivale a dimostrare l'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, ovvero che se la regola modale prescritta dall'ordinamento fosse stata rispettata, l'evento infausto non sarebbe accaduto⁽³⁶⁾.

In altre parole, per affermare la responsabilità del "dirigente scolastico che sceglie male" occorre dimostrare che l'infortunio allo studente è avvenuto proprio *a causa* dell'inidoneità della struttura ospitante.

Più realistico, invece, pensare (ed i fatti di cronaca depongono in questo senso) che l'infortunio possa avvenire per un errore nella gestione della fase operativa (della quale eventualmente risponderanno il datore di lavoro aziendale ed il *tutor* esterno) anziché nella fase "cartolare" della sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento del "PCTO".

Il secondo ostacolo consiste nell'effettiva possibilità, per l'istituzione scolastica, di rendersi conto dell'inidoneità dell'ente ospitante. Come noto, per aversi responsabilità a titolo di colpa non è sufficiente dimostrare che una regola cautelare è stata violata (e che essa è in nesso di causa con l'evento), occorrendo altresì allegare che l'agente concreto avrebbe potuto accorgersi dell'errore valutativo o esecutivo nel quale stava incorrendo. Sposando la teoria della c.d. "doppia misura" della colpa⁽³⁷⁾, si parla in questi termini di "dimensione soggettiva" ovvero di "esigibilità del comportamento alternativo lecito"⁽³⁸⁾.

Ebbene, come si è visto, nel caso specifico dei "PCTO" le istituzioni scolastiche hanno il dovere di chiedere conferma all'ente ospitante di aver adottato il DVR e di aver individuato il *tutor* esterno (o aziendale), ma non hanno né il potere di vagliare il contenuto del documento valutativo né di sindacare la competenza o l'esperienza di chi dovrà fungere da preposto

⁽³⁵⁾ In giurisprudenza di vedano, ad esempio, Sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 10378; Sez. IV, 30 maggio 2017, n. 34375; Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 7783. In dottrina, tra la vastissima bibliografia, basti il richiamo al recente lavoro di M. DONINI, *Nesso di rischio. Il disvalore di azione/evento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2022, 1, p. 25 ss.

⁽³⁶⁾ Per un affresco, v. K. SUMMERER, *Il ruolo del comportamento alternativo lecito nel giudizio di evitabilità dell'evento*, in M. MANTOVANI, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, M. CAIANIELLO (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 265 ss.

⁽³⁷⁾ La c.d. doppia misura della colpa è affermata da Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, proc. Thyssen Krupp, cit.; Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175, proc. Montefibre bis; Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, proc. Terremoto de L'Aquila e, da ultimo, tra le sentenze più recente in tema di colpa, Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, proc. disastro di Viareggio, annotata, tra i molti, da V. MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, 4, p. 953 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Ind. pen.*, 2022, 1, p. 95 ss. e da C. VALBONESI, *La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio*, in *Discrimen*, 2022.

⁽³⁸⁾ Quel che per la dottrina è la rimproverabilità soggettiva per la giurisprudenza diventa la "prevedibilità in concreto": si vedano ad esempio Sez. IV, 8 marzo 2022, n. 33548; Sez. IV, 11 febbraio 2020, n. 15258; Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 26239. Nella giurisprudenza di merito, G.u.p. Trib. Bologna, 9 luglio 2020, n. 575, in *Sist. pen.*, con nota di M. L. MATTHEUDAKIS, *Regole cautelari elastiche in ambito stradale e prevedibilità in concreto dell'evento*. La tematica è ampiamente trattata da D. MICHELETTI, *Attività medica e colpa penale. Dalla prevedibilità all'esperienza*, Napoli, ESI, 2021, p. 165 ss.

rispetto allo studente. Sicché non è automatico predicare una responsabilità dei soggetti afferenti all'istituzione scolastica per non essersi resi conto del fatto che il DVR era carente o che il *tutor* esterno era inadatto, perché, anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi tali evenienze, occorrerà pur sempre dimostrare che tali soggetti hanno percepito o, in base a specifici e caratteristici indici fattuali, avrebbero potuto percepire quel che invece essi hanno colpevolmente ignorato.

Riteniamo dunque che la responsabilità dell'istituzione scolastica per l'infortunio occorso allo studente possa configurarsi – fermo l'accertamento del nesso tra condotta colposa ed evento – solo nel caso in cui la struttura scelta sia palesemente ed *ictu oculi* inadatta. Ciò potrà avvenire, ad esempio, quando l'ente ospitante sia una micro-impresa, con uno o due dipendenti censiti in visura camerale, e però svolga attività altamente pericolose, sicché è presumibile che al suo interno non vi sia una struttura adeguata per lavorare in sicurezza. Oppure potrà accadere nelle ipotesi in cui l'ente ospitante si dimostri del tutto sciatto quanto agli aspetti securitari e, sempre in via esemplificativa, dichiari di non possedere il DVR o di non disporre di personale cui affidare il ruolo di *tutor* aziendale. Quando, invece, le verifiche formali cui è tenuta la scuola abbiano avuto un esito positivo, postulare una responsabilità del dirigente scolastico o del *tutor* interno sarà indubbiamente più complesso.

Circa il profilo della carente formazione generale, è difficile immaginare che l'infortunio sia conseguenza di un mancato assolvimento di tale obbligo. La formazione generale (v. art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) ha ad oggetto nozioni appunto generali (ovvero i concetti di "rischio", "danno", "prevenzione", "protezione", nonché il ruolo dei soggetti della "piramide della sicurezza") e non abbraccia le modalità con cui eseguire in sicurezza una specifica mansione. Quest'ultimo è il contenuto della formazione specifica, che compete al datore di lavoro della struttura ospitante e che inevitabilmente supera ed integra la formazione generale. Così come è competenza del "preposto-*tutor* esterno/aziendale" verificare che lo studente sia adibito a mansioni adeguate al suo livello formativo (art. 19, comma 1, lett. b) del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81).

Dacché ci pare difficile immaginare situazioni nelle quali l'infortunio rappresenti la concretizzazione di un rischio che, invece, avrebbe potuto essere efficacemente fronteggiato tramite la formazione generale (ovvero situazioni nelle quali si arrivi a dimostrare che l'evento non si sarebbe verificato se la formazione generale fosse stata fatta o fosse stata fatta meglio).

Con riguardo alla "fase di attuazione", la posizione più delicata è quella del *tutor* interno, perché egli è tenuto, tra l'altro, ad assistere e guidare lo studente e verificare il corretto svolgimento del percorso formativo «*in collaborazione con il "tutor" esterno*»⁽³⁹⁾. Vi è quindi una regola cautelare (scritta) che impone al *tutor* scolastico di seguire lo studente durante il percorso formativo presso l'azienda; il che, d'altronde, è coerente con il suo ruolo di *supervisor*.

In tale veste il *tutor* interno non avrà il diritto (quindi il "potere/dovere") di accedere ai locali produttivi dell'azienda ospitante, ma avrà l'onere di assumere informazioni dallo studente circa le regolarità dello svolgimento delle attività programmate, anche dal punto di vista della sicurezza.

Dacché, per l'ipotesi in cui lo studente, sollecitato sul punto, ometta di riferire al *tutor* le deficienze dell'organizzazione aziendale in punto di sicurezza, questi, in caso di infortunio,

⁽³⁹⁾ P. 22 del *Manuale INAIL-MIUR* cit.

andrà esente da responsabilità. La sua condotta, infatti, sarà stata conforme alla regola cautelare sopra richiamata.

Qualora, invece, nel corso di questo “dialogo continuo”, lo studente allerti il *tutor* interno in ordine ad un ridotto livello di sicurezza, egli non potrà rimanere inerte, ma dovrà attivarsi con il dirigente scolastico affinché questi assuma gli opportuni provvedimenti, ivi compreso, se necessario, lo scioglimento della convenzione con l’ente ospitante.

In altri termini, il *tutor* interno non potrà esercitare un vero e proprio potere impeditivo dell’evento (non può “entrare in azienda” o risolvere da sé medesimo la convenzione tra scuola e impresa), ma avrà il dovere di attivarsi presso colui che di quel potere può disporre.

Lo “schema” è simile a quello che si incontra in tema di responsabilità dell’RSPP⁽⁴⁰⁾ o del medico competente⁽⁴¹⁾: anche queste figure non dispongono di autonomi e diretti poteri impeditivi, ma la giurisprudenza ammette pacificamente una loro responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. sul presupposto che sia loro dovere segnalare e che, se essi segnalano, il datore di lavoro si attiverà e quindi gli infortuni non si verificheranno. Dacché non è difficile ipotizzare che, sulla base degli arresti giurisprudenziali “limitrofi” (pur ferme le critiche che possono essere mosse a questa modalità di ricostruire il concetto di “posizione di garanzia”, che da “dovere di impedimento” viene ad essere un “dovere di sorveglianza e segnalazione”), sia possibile postulare una responsabilità per l’evento infortunistico del *tutor* interno che non abbia intrattenuto con lo studente un dialogo costante oppure che non abbia segnalato la carenza securitaria della struttura ospitante. Ciò sul presupposto che, se egli avesse rappresentato il problema, il dirigente scolastico si sarebbe attivato fino a risolvere la convenzione ed avrebbe così impedito l’evento.

Al di là di questo profilo, indubbiamente problematico, non saranno numerose altre situazioni in cui il dirigente scolastico ed il *tutor* interno potranno essere ritenuti responsabili dell’infortunio eventualmente occorso allo studente in “PCTO”. Infatti, non spetta a costoro elaborare una valutazione dei rischi connessi alla mansione cui lo studente sarà adibito, né elaborare le misure di tutela necessarie ad eliminare tali rischi ovvero a contenerli entro i limiti di tollerabilità. Né essi possono pretendere di esaminare il DVR o, anche ammesso che tale documento gli sia messo a disposizione dall’ente ospitante, possono sindacarne metodo di redazione e contenuto. Non spetta a costoro somministrare la formazione specifica, dotare lo studente dei DPI o impartire istruzioni circa il corretto svolgimento della mansione. Né essi possono richiedere all’ente ospitante che siano date istruzioni operative in aggiunta o in sostituzione di quelle che il datore di lavoro intende dare. Non spetta a costoro effettuare la sorveglianza sull’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite da parte dello studente in “PCTO”. Né essi possono essere sempre presenti in azienda per effettuare quella vigilanza continua sul lavoratore che è invece consustanziale al ruolo del preposto.

⁽⁴⁰⁾ Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24822; Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.; Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821; Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814; tutte sentenze nelle quali si sposa una nozione “ampia” di posizione di garanzia e quindi si afferma che la responsabilità dell’RSPP per l’evento antinfortunistico possa essere anche “a titolo esclusivo”. In dottrina, P. SOPRANI, *Ruolo del RSPP: apporto consulenziale o attività gestionale?*, in *ISL*, 2022, 3, p. 133 ss.; T. VITARELLI, *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: mero consulente o vero e proprio garante?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2021, 1-2, 125 ss.

⁽⁴¹⁾ Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 21521; Sez. IV, 21 gennaio 2020, 19856. In dottrina, N. FURIN - E. RIVA, *L’errore del medico competente: profili penali*, in *ISL*, 2022, 5, p. 245 ss.

6. CONCLUSIONI DE IURE CONDENDO

Ferme le eventuali responsabilità – che si è cercato di delineare – dei soggetti coinvolti nella gestione del “PTCO”, riteniamo comunque che l’efficace tutela della salute e della sicurezza degli studenti in “PTCO” – che è un’importantissima opportunità di crescita per i ragazzi in età scolare – debba passare tramite strumenti diversi dal diritto penale. In particolare, si potrebbe ipotizzare che possano essere enti ospitanti gli studenti in “PTCO” solo quelli che siano stati previamente “verificati” dal punto di vista della sicurezza. L’onere di tale verifica potrà essere efficacemente attribuito agli enti già preposti ad effettuare i controlli. Si potrebbe cioè pensare che i Tecnici della Prevenzione in servizio presso le ASL e gli Ispettori del Lavoro provvedano ad un vaglio preventivo dal punto di vista della sicurezza del contesto in cui lo studente andrà ad operare.

Per favorire tale controllo da parte di chi è interessato ad ospitare gli studenti in “PTCO” e superare le comprensibili reticenze degli imprenditori rispetto all’opzione di essere loro stessi la causa genetica del controllo pubblico, si potrebbe ipotizzare l’introduzione di una causa di non punibilità. Si potrebbe quindi immaginare che chi vuole ospitare gli studenti debba sì chiedere alle ASL o alle ITL di effettuare verifiche in azienda per accertare la conformità della propria realtà produttiva rispetto alla normativa in materia di sicurezza, ma non sia per ciò esposto al rischio sanzionatorio. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto per esempio prevedendo che, durante la fase di controllo funzionale ad “accredinarsi” per ospitare studenti in “PTCO”, i tecnici della prevenzione possano e, laddove ne ricorrono i presupposti, debbano impartire le prescrizioni previste dagli artt. 20 ss. del d.lg. n. 19 dicembre 1994, n. 758, ma che, in caso di loro puntuale e tempestivo adempimento (fermo dunque l’obbligo di denuncia in caso di inadempimento), le correlate sanzioni contravvenzionali non vengano irrogate.

Considerato altresì che lo studente in “PTCO” non è e non può essere una “forza attiva” che l’impresa può inserire immediatamente nel ciclo produttivo, non ci parrebbe fuori luogo studiare alcuni meccanismi di sgravio fiscale, commisurati al fatto che il preposto dell’ente ospitante deve, per forza di cose, dedicarsi alla cura dello studente ospitato piuttosto che alle proprie normali attività aziendali.

Ci pare che tali meccanismi potrebbero avere *chance* di favorire la sicurezza degli studenti più e meglio della minaccia di una sanzione. Da un lato, le imprese, sapendo di godere di agevolazioni e di intraprendere un percorso di adeguamento virtuoso in punto di sicurezza senza essere esposte a rischi sanzionatori, avranno l’incentivo ad “accredinarsi” come enti ospitanti. Dall’altro le istituzioni scolastiche potranno scegliere tra una platea di *partner* “validati” cui serenamente affidare i propri studenti. Ciò nel rispetto dei rispettivi ruoli e professionalità ed a tutto vantaggio degli studenti.

